

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2021, n. 1293

**Calendario Venatorio regionale annata 2021/2022: approvazione.**

L'Assessore all'Agricoltura, Industria Agroalimentare, Risorse Agroalimentari, Riforma Fondiaria, Caccia e Pesca, Foreste, dr Donato Pentassuglia, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario PO addetto del Servizio Valorizzazione e tutela delle risorse naturali e biodiversità e confermata dal Dirigente dello stesso Servizio, dr Benvenuto Cerchiara, e dal Dirigente della Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali, dr Domenico Campanile, riferisce quanto segue.

Preliminarmente si evidenzia che con sentenza n. 01119/2020, pubblicata il 3 settembre 2020, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Sezione Prima - ha statuito, tra l'altro, relativamente alla definizione del Calendario Venatorio regionale che *“l'Amministrazione, se ritiene di discostarsi da alcune delle indicazioni provenienti dall'ISPRA, ha l'onere di puntualmente motivare le proprie determinazioni, facendosi carico delle osservazioni procedurali e di merito e prendendo esplicita posizione in ordine alle osservazioni formulate dall'organo tecnico. Ne consegue che la Regione, sulla scorta di congrue motivazioni tecnicoscientifiche che tengano conto anche delle specificità ambientali che ne caratterizzano il territorio, può disporre con il Calendario Venatorio periodi di caccia che si discostino da quelli suggeriti dall'ISPRA, comunque rispettosi del periodo massimo previsto per la stagione venatoria, dell'arco temporale massimo contemplato per le singole specie di fauna selvatica cacciabili e degli altri principi stabiliti dalla legge n. 157/1992, in conformità alla direttiva 2009/147/CE”*

Nello specifico nella predetta sentenza in merito al supporto motivazionale tecnico scientifico utilizzato dalla Regione il Tar Puglia ha aggiunto che *“La Regione, pertanto, nel disciplinare la stagione venatoria 2019-2020, aveva cura di introdurre, per ciascuna singola specie, specifiche misure tese a contemperare i contrapposti interessi di ordine pubblico e privato, al fine di scongiurare qualunque pericolo di compromissione del patrimonio faunistico” aggiungendo peraltro che “l'Amministrazione resistente diffusamente giustificava tutti gli scostamenti da essa effettuati rispetto ai pareri ISPRA con un articolato supporto motivazionale, nel quale si illustravano adeguatamente le ragioni ed i fattori tecnico scientifici presi in considerazione ai fini delle soluzioni stabilite per la caccia alle singole specie animali.”*

Rilevato che il Consiglio di Stato n. 3487 del 3 maggio 2021 in merito al Piano Faunistico Venatorio Regionale 2009 – 2014 e successive proroghe ha sostenuto che *“Il potere di proroga di un atto programmatico scaduto, che non innova il contenuto del piano, ma semplicemente ne amplia la durata, se per un verso risponde ad esigenze di continuità dell'azione amministrativa pianificatoria, per altro verso non può legittimamente essere esercitato ripetutamente, pena l'elusione della ratio normativa appena richiamata e, in definitiva, l'abuso della discrezionalità amministrativa. Ritiene il Collegio, pertanto, alla luce di tale rilievo, che per l'avvenire, ai fini della validità del calendario venatorio, andrà valutata adeguatamente l'opportunità di un esercizio tempestivo del presupposto potere pianificatorio da parte della Regione Puglia in conformità alle previsioni della L.R. n. 59/2017, apparendo difficilmente apprezzabile la legittimità di un ulteriore intervento di proroga in assenza di valide motivate ragioni.*

In ossequio a quanto disposto dal Consiglio di Stato, la Regione Puglia con delibera n. 1198/2021 ha approvato il *“Piano faunistico venatorio 2018 – 2023”*, comprensivo di VAS e Valutazione d'Incidenza.

Considerato, pertanto, che la predetta sentenza del TAR Puglia ha ritenuto legittimo il supporto motivazionale soggiacente ai precedenti calendari venatori, si intende ribadirlo nei termini di seguito riportati.

Altresì, l'articolo 18 della Legge n. 157/1992 dell'11 febbraio 1992 *“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”* e successive modifiche, stabilisce:

- a) al comma 1, i termini (terza domenica di settembre - 31 gennaio) entro i quali è possibile esercitare l'attività venatoria, associando a quattro gruppi di specie cacciabili i rispettivi periodi di caccia;
- b) al comma 1 – bis, per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 42 della l. 96/2010, che l'esercizio venatorio *"..... è vietato, per ogni singola specie: a) durante il ritorno al luogo di nidificazione; b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli"*;
- c) al comma 2, il potere attribuito alle Regioni di modificare i suddetti periodi attraverso l'anticipazione o la posticipazione rispettivamente dell'apertura e della chiusura della stagione venatoria, fermo restando che i *"..... termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato ...."* per le singole specie. Con l'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 42 comma 2 della legge n. 96/2010 è stata introdotta la possibilità, da parte delle regioni, di *posticipare non oltre la prima decade di febbraio i predetti termini in relazione a specie determinate e allo scopo le stesse sono obbligate ad acquisire il preventivo parere espresso dall'ISPRA, al quale devono uniformarsi*;
- d) al comma 4 la competenza delle Regioni ad emanare il Calendario venatorio, nel rispetto *"di quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3 e con l'indicazione del numero massimo di capi da abbattere in ciascuna giornata di attività venatoria"*.

I predetti periodi di caccia, anche dopo l'espresso recepimento della direttiva 2009/147/CE, per effetto delle modifiche introdotte all'art. 18 della L. 157/1992 dall'art. 42 della legge n. 96/2010, non sono stati modificati dal legislatore statale in quanto evidentemente ritenuti conformi alle previsioni della stessa direttiva 2009/147/CE.

La Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva in Italia con Legge n. 503/1981, e la Direttiva , pur discostandosi dal parere ISPRA, così come in precedenza la Direttiva 79/409/CEE, non indicano date precise in merito all'inizio ed alla fine della stagione di caccia ma, lasciando agli Stati membri dell'Unione la definizione dei calendari venatori, si limitano a stabilire che gli uccelli selvatici non possano essere cacciati durante la stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori e, limitatamente agli uccelli migratori, durante il ritorno ai luoghi di nidificazione (migrazione prenuziale).

Il calendario venatorio è, ai sensi dell'art. 18, comma 4 della legge 157/1992 e successive modifiche, competenza delle Regioni che lo emanano nel rispetto dei periodi di caccia di cui sopra.

L'ISPRA nel documento *"Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge 157/1992, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42"*, trasmesso alle Regioni con propria nota prot. n. 25495/T-A11 del 28 luglio 2010, chiarisce che, a prescindere dall'inizio dei movimenti di risalita verso i luoghi di nidificazione, *"... la caccia agli uccelli migratori dovrebbe terminare alla metà della stagione invernale"*, esiste evidentemente un certo margine di discrezionalità nel definire una data corrispondente alla metà dell'inverno, ma la scelta della parte finale del mese di gennaio appare ancora oggi un compromesso accettabile e questo limite è stato suggerito dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (oggi ISPRA) al legislatore nazionale in occasione della stesura della legge n. 157/92.

In riferimento al ruolo dell'ISPRA, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 332 del 2006, ha ritenuto non obbligatorio e non vincolante il parere dell'ISPRA ove la regolamentazione dell'attività regionale si mantenga nei termini di tutela fissati dalla legge quadro nazionale.

L'Istituto Superiore di Protezione Ambientale (ISPRA ex INFS) esprime tre diverse tipologie di pareri: obbligatorio e non vincolante quello ex art. 18, comma 2 Legge n. 157/92 con riferimento alla preapertura dell'attività venatoria; meramente interlocutorio, non obbligatorio e non vincolante quello di cui all'art. 18, comma 1, L. 157/92 ; obbligatorio e vincolante quello di cui all'art. 18, comma 2, penultimo periodo della L. 157/92 come introdotto dall'art. 42, comma 2 della L. 96/2010 (Legge Comunitaria 2009) relativo alla posticipazione non oltre la prima decade di febbraio dell'attività venatoria.

Il documento *“Key concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC on period of reproduction and pre-nuptial migration of huntable bird species in the EU”* elaborato dal Comitato scientifico ORNIS, documento ufficialmente adottato dalla Commissione europea nel 2001 e rivisitato nel 2009, stabilisce, specie per specie e paese per paese, le date (decadi) di inizio e durata della riproduzione e di inizio della migrazione pre-nuziale e afferma, tra l'altro, che *“in generale, l'inizio della migrazione di ritorno può solo essere stimata per confronto di dati provenienti da molte regioni dell'Unione Europea, importanti sono : l'analisi delle ricatture e la considerazione delle date di arrivo nelle zone di riproduzione. Il metodo di analisi e le informazioni che definiscono i tempi di migrazione pre-nuziale è basato sulle statistiche relative alle popolazioni e non ai singoli uccelli”*; considerato che dubbi sussistono sul grado di precisione di tali dati, poiché le analisi delle sovrapposizioni sono effettuate a livello nazionale e nei singoli Stati membri la circostanza che le varie regioni siano poste su latitudini differenti, con correlate difformità climatiche, determina normalmente sostanziali oscillazioni temporali nell'inizio della migrazione pre-nuziale, circostanza questa che rende ammissibile un certo grado di flessibilità nella fissazione dei periodi di caccia.

La Guida Interpretativa della Direttiva 2009/147/CE, al paragrafo 2.7.10, poichè esiste la circostanza che varie Regioni di un singolo Stato membro siano poste su latitudini differenti e abbiano quindi correlate difformità climatiche in grado di determinare oscillazioni temporali nell'inizio della migrazione pre-nuziale, consente alle Regioni degli stati membri di discostarsi, nella fissazione delle stagioni di caccia, dai *“Key concepts (KC)”* nazionali, utilizzando dati scientificamente validi riferiti alla realtà regionale.

La *“Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici”* è un documento di carattere generale e di indirizzo prodotto dalla Commissione Europea, ultima stesura Febbraio 2008, quale riferimento tecnico per la corretta applicazione della direttiva per quanto attiene l'attività venatoria, con particolare riferimento ai paragrafi 2.4.25, 2.7.2 e 2.7.10.

Da un confronto fra la Guida ISPRA ai calendari venatori con i documenti europei KC e Guida Interpretativa della Direttiva 147/2009/CE emerge che l'ISPRA propone una restrizione all'attività venatoria di 20 giorni per la gran parte dell'avifauna migratoria (anatidi, turdidi, scolopacidi, rallidi, caradriddi) rispetto ai periodi oggi vigenti nella legge nazionale 157/92.

In Puglia, così come quasi in gran parte dell'Italia, la quasi totalità delle zone umide regionali di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie di avifauna acquatica, sia cacciabili che protette, insiste all'interno di aree interdette all'attività venatoria. Questa circostanza rende fortemente ridotto il *“disturbo”* arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie tipiche di detti *“ambienti”*.

Il rischio di confusione nell'identificazione delle specie cacciabili, sollevato dall'ISPRA nella nota sopraccitata del 29 luglio 2012, è analizzato nella Guida Interpretativa della direttiva 147/2009/CE ai paragrafi 2.6.10 e 2.6.13 e in tali punti non è mai proposto il divieto di caccia alle specie simili.

In base ai paragrafi 2.7.2 e 2.7.9 della Guida interpretativa alla direttiva 2009/147/CE, la sovrapposizione di una decade tra il periodo della caccia e il periodo della migrazione pre-nuziale è considerata una sovrapposizione *“teorica”* o *“potenziale”* (in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione) e quindi tale da ammettere l'attività venatoria, mentre la sovrapposizione per periodi superiori ad una decade farebbe cessare l'incertezza e quindi si tratterebbe di una sovrapposizione *“reale”*.

L'ISPRA, con propria nota di riscontro prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010, avente ad oggetto *“Interpretazione del documento - Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42 -”*, ha comunicato che *“rientra nelle facoltà delle Regioni l'eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura*

della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento “Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and pre-nuptial Migration of huntable bird Species in the EU”, considerato anche che questa possibilità è prevista dalla “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 2009/147/CE sulla conservazione degli uccelli selvatici”.

Il documento Ornith “Key Concepts” (KC) e la Guida Interpretativa della direttiva 2009/147/CE sono i riferimenti tecnici per la corretta applicazione della direttiva negli Stati Membri pur non rientrando nell’ordinamento giuridico nazionale e comunitario.

Le indicazioni dell’ISPRA sullo stato di conservazione delle specie di uccelli migratori (categorie SPEC), contenute nella Guida ai Calendari venatori, sono direttamente le conclusioni solo dell’ente BirdLife International e non rappresentano la posizione ufficiale della Commissione Ambiente UE che, infatti, analizza tutti i dati scientifici disponibili prima di definire lo stato di conservazione delle diverse specie e sottoporle successivamente ai Piani di Gestione Internazionali. La situazione demografica delle diverse specie di uccelli migratori va quindi stabilita sulla base di tutte le fonti di letteratura internazionale, nazionale e regionale più aggiornate e non solo sui dati di BirdLife International.

Di notevole rilevanza giuridica è la Sentenza 24 febbraio 2011 N. 02443/2011 REG.PROV.COLL. N. 08208/2010 REG.RIC. della Sezione Prima del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio avente ad oggetto “Adozione del Calendario Venatorio Regionale e Regolamento per la stagione venatoria 2010-2011 nel Lazio” e di ogni atto presupposto e/o connesso che dispone tra l’altro: “Che, come già specificato dalla Sezione nella propria Ordinanza dell’11.11.2010, l’art.7, comma.1 della legge n.157 del 1992 qualifica l’ISPRA come <<organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le Regioni e le Province>>, la cui funzione istituzionale non può, pertanto, essere quella di sostituirsi alle Amministrazioni nel compimento delle proprie scelte in materia di caccia, ma quello di supportarla sotto il profilo squisitamente tecnico. Sotto tale profilo va, incidentalmente, rilevato come l’Istituto abbia carattere nazionale, cosicché può verificarsi la necessità di valutare le specifiche realtà regionali. Ne deriva che, applicando i principi generali in materia di rapporto tra provvedimento finale ed attività consultiva a carattere di obbligatorietà e non di vincolatività (carattere, quest’ultimo da riconoscersi ai pareri ISPRA nel solo caso sopra ricordato), il parere reso da tale Organo sul Calendario venatorio può essere disatteso dall’Amministrazione regionale, la quale ha, però, l’onere di farsi carico delle osservazioni procedurali e di merito e, pertanto, di esprimere le valutazioni, che l’hanno portata a disattendere il parere”.

Nella fattispecie la sentenza 10/10/2011 N. 01508/2011 REG. PROV. COLL. N. 01664/2011 REG. RIC. della Sezione Prima del Tribunale Amministrativo regionale per il Veneto riguardante la delibera della Regione Veneto DGR n. 1041 del 12.07.2011 ha introdotto un importante precedente giuridico che deve essere opportunamente richiamato e considerato.

In conformità con quanto su sostenuto si sono espressi anche altri Tribunali Amministrativi Regionali (Tar Toscana 523/2013; Tar Basilicata 352/2012; Tar Lazio 04908/2010; Tar Lombardia 1827/2009; Tar Sicilia 1633/2009; Tar Marche 1778/2007; Tar Liguria n. 974/2015).

In siffatta prospettiva si è espresso, ulteriormente, il TAR Lazio con sentenza n. 01845/2014 REG. PROV.COLL. – N.08268/2013 REG.RIC., con la quale ha ribadito il ruolo dell’ISPRA statuendo che “la funzione istituzionale non può, pertanto, essere quella di sostituirsi alle Amministrazioni nel compimento delle proprie scelte in materia di caccia, ma è quello di supportarla sotto il profilo squisitamente tecnico” ed ha specificato che “il parere reso da tale organo sul calendario venatorio può essere disatteso dalla Regione, la quale ha soltanto l’onere di farsi carico delle osservazioni procedurali e di merito e, pertanto, di esprimere le valutazioni che l’hanno condotta a non osservarlo”.

Con nota prot. n. 0008600 del 17/04/2012 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, avente

ad oggetto: “Stesura dei calendari venatori per la stagione 2012/2013” che riferendosi alla Guida redatta dall’ISPRA riporta: ....*“tale documento non ha una valenza normativa, costituendo semplicemente uno strumento con il quale si è inteso, da parte della Commissione Europea, fornire maggiori chiarimenti in ordine alle disposizioni della direttiva relativa alla caccia nel rispetto dei principi di conservazione posti dalla stessa.”*.

In merito al “potere sostitutivo” esercitato, con delibera del Consiglio dei Ministri, dal Governo Italiano – ex art. 120 comma 2 della Costituzione e ex art. 8 legge 131/2003 – nei confronti di alcune Regioni, tra cui la Puglia, con il quale è stata disposta la chiusura anticipata della caccia alle specie Tordo bottaccio, Cesena e Beccaccia il TAR Liguria con sentenza n. 105/2016 e il TAR Toscana con sentenza n. 92/2016 hanno statuito che il “progetto denominato EU – Pilot”, istituito ai sensi del punto 2.2 della comunicazione della Commissione Europea 5.9.2007, COM (2007) 502, costituisce una forma di dialogo “strutturato” tra la Commissione EU ed uno Stato membro al fine di risolvere preventivamente una “possibile” violazione del diritto dell’UE e di evitare di ricorrere a procedimenti formali d’infrazione ex art. 258 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea e che, pertanto, la mera pendenza del caso EU-Pilot6955/14/ENVI non integra, di per sé, accertamento del mancato rispetto della normativa comunitaria, requisito necessario per il sorgere del potere sostitutivo del Governo.

Con tali predette sentenze è stata ribadita, di fatto, la facoltà delle Regioni, ai sensi delle disposizioni di cui al richiamato paragrafo 2.7.10 della Guida interpretativa della Direttiva 147/2009/CE, di fissare date delle stagioni di caccia differenziate rispetto a quelle dei KC nazionali per talune specie quando queste Regioni siano in possesso di dati scientifici, nazionali e regionali, che attestino una differenza dell’inizio della migrazione prenuziale. Perciò la Regione Puglia, in ossequio alle vigenti normative e alle predette sentenze TAR, essendo in possesso di dati scientifici regionali, peraltro consegnati al competente Ministero, ritiene anche per l’annata venatoria 2020/2021 di discostarsi da quanto previsto dai succitati KC nazionali per le specie di Turdidi (Tordo bottaccio e Cesena).

Altresì, la Regione, sulla scorta di ulteriori congrue motivazioni tecnico-scientifiche che tengano conto delle specificità ambientali che ne caratterizzano il territorio, può disporre, con il calendario venatorio, periodi di caccia che si discostino anche da quelli suggeriti dall’ISPRA, comunque rispettosi del periodo massimo previsto per la stagione venatoria, dell’arco temporale massimo contemplato per le singole specie di fauna selvatica cacciabili e degli altri principi stabiliti dalla legge 157/1992 e, quindi, come tali conformi alla direttiva 2009/147/CE.

All’uopo, si richiama, altresì, la sentenza del Consiglio di Stato – Sezione Terza n. 07182/2019 Reg. Prov. Coll. n. 03507/2019 Reg. Ric. relativa alle motivazioni predisposte ed adottate dalla Regione Liguria per il discostamento dal parere ISPRA circa il prelievo della specie “Beccaccia” al 19 gennaio 2020, così come, peraltro, riportato nella DGR n. 1558/2019 della Regione Puglia di approvazione del Calendario Venatorio 2019/2020, successivamente modificato con DGR n. 1805/2019 e DGR n. 2441/2019.

Inoltre, lo Stato Italiano ha approvato la legge 6 febbraio 2006 n. 66 “*Adesione della Repubblica Italiana all’accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell’Africa*”.

Altresì, il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha emanato il decreto 17 ottobre 2007, n. 184, recepito dalla Regione Puglia con Regolamento Regionale (R.R.) n. 15 del 18 luglio 2008 e Regolamento Regionale n. 28 del 22 dicembre 2008.

E’ da evidenziare, inoltre, che con la L.R. n. 23 del 09 agosto 2016 è stato statuito che le funzioni in materia di caccia, esercitate dalle province e Città metropolitana di Bari, sono state oggetto di trasferimento alla Regione Puglia con decorrenza dalla data di entrata in vigore della predetta legge.

Con nota prot. n. 5425 datata 04 giugno 2021 è stata trasmessa l'ipotesi di Calendario Venatorio regionale 2021/2022 all'ISPRA per l'acquisizione del relativo parere, ai sensi del comma 2 dell'art. 30 della L.R. n. 59/2017. Detto Istituto, con propria nota prot. n. 36688 del 07.07.2021 ha trasmesso il proprio relativo parere.

Sulla precitata ipotesi di Calendario Venatorio, il Comitato tecnico faunistico venatorio regionale, organo tecnico-consultivo-propositivo, nella riunione del 22 luglio c.a. ha espresso il proprio parere.

Tanto premesso, si ritiene opportuno confermare la necessità di riportare e fornire indicazioni ed esplicitare il supporto motivazionale alle scelte che hanno indotto l'Amministrazione Regionale a fissare le date di apertura e chiusura dell'attività venatoria di cui all'allegato A), in particolare evidenziarle per ogni singola specie come di seguito riportato:

### **Alzavola (*Anas crecca*)**

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 02 ottobre 2021 al 20 gennaio 2022 e nei giorni 23, 26 e 30 gennaio 2022, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre 31 gennaio;
- ha recepito l'indicazione espressa nelle Linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA, che "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo *dell'apertura della caccia al 1° ottobre*";
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (1°decade di settembre) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la sovrapposizione di una decade con il periodo di migrazione prenuziale indicato nel documento "Key Concepts" è consentita dal documento "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici" (paragrafo 2.7.2);
- la specie è stata oggetto di una recente ricerca condotta dall'Università di Pisa e CIRSEMAF, attraverso la tecnologia della telemetria satellitare, che ha dimostrato che le partenze per la migrazione pre-nuziale avvengono nel mese di febbraio e nessuna in gennaio. Tale ricerca, che ha coinvolto anche la Regione Puglia con alcuni individui marcati nel relativo territorio, è stata pubblicata sulla rivista di ornitologia scientifica IBIS: Giunchi D., Baldaccini N.E.; Lenzoni A., Luschi P., Sorrenti M., Cerritelli G., Vanni L. 2018. Spring migratory routes and stopover duration of satellite-tracked Eurasian Teals *Anas crecca* wintering in Italy. IBIS ibis (2018);
- I risultati recenti dei censimenti invernali aggiornati al 2018 in Europa e Italia dimostrano un incremento moderato della specie nel lungo, medio e breve termine in Europa (<http://iwc.wetlands.org/index.php/aewatrends8>) e un incremento forte in Italia dal 2009 al 2018 (<https://www.medwaterbirds.net/page.php?id=46>);
- la recente pubblicazione della Regione Puglia, riguardante lo svernamento degli uccelli acquatici nelle zone umide pugliesi "*Gli uccelli acquatici svernanti in Puglia 2007-2019*", che abbraccia un arco temporale di 13 anni, dimostra che le presenze invernali della specie sono relativamente stabili dimostrando che le scelte di assetto territoriale pugliesi e di stagioni venatorie fino al 31 gennaio non hanno indotto declino delle presenze;
- la quasi totalità delle zone umide pugliesi di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia Anatidae insiste all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o provinciale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente ininfluenza il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi;
- ha scelto per omogeneità di unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli anatidi;
- ha limitato il carniere giornaliero a non più di 10 capi.

### **Beccaccino (*Gallinago gallinago*)**

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 02 ottobre 2021 al 29 dicembre 2021 in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;
- ha recepito l'indicazione espressa nel parere ISPRA del 28.06.2019 e nelle relative Linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA, che: "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo *dell'apertura della caccia al 1° ottobre*".
- un periodo di caccia compreso tra la terza decade di settembre e il 30 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts";
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento "Key Concepts" coincide con la data di chiusura della caccia a tale specie;
- ha limitato il carniere giornaliero a non più di 10 capi.

### **Canapiglia (*Anas strepera*)**

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 02 ottobre 2021 al 20 gennaio 2022 e nei giorni 23, 26 e 30 gennaio 2022, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;
- ha recepito l'indicazione espressa nelle Linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA, che: "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo *dell'apertura della caccia al 1° ottobre*".
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key Concepts" (terza decade di luglio) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la sovrapposizione di dieci giorni con il periodo di migrazione prenuziale indicato nel documento "Key Concepts" è consentita dal documento "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici" (paragrafo 2.7.2);
- i dati recenti aggiornati al 2018, riguardanti i censimenti internazionali in periodo invernale dimostrano una tendenza della popolazione svernante in Europa di incremento nel lungo termine e di stabilità nel medio e breve termine (<http://iwc.wetlands.org/index.php/aewatrends8>). In Italia, inoltre, la specie è valutata in incremento forte dal 2009 al 2018 (<https://www.medwaterbirds.net/page.php?id=46>);
- la recente pubblicazione della Regione Puglia, riguardante lo svernamento degli uccelli acquatici nelle zone umide pugliesi "*Gli uccelli acquatici svernanti in Puglia 2007-2019*", che abbraccia un arco temporale di 13 anni, dimostra che le presenze invernali della specie sono relativamente stabili, con alcune fluttuazioni, dimostrando che le scelte di assetto territoriale pugliesi e di stagioni venatorie fino al 31 gennaio non hanno indotto declino delle presenze;
- la quasi totalità delle zone umide pugliesi di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia Anatidae insiste all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o provinciale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente ininfluente il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi, come dimostrato dai risultati della pubblicazione precitata.
- ha scelto per omogeneità di unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli anatidi;
- ha limitato il carniere giornaliero a non più di 10 capi.

### **Codone (*Anas acuta*)**

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 02 ottobre 2021 al 20 gennaio 2022 e nei giorni 23, 26 e 30 gennaio 2022, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;
- ha recepito l'indicazione espressa nelle Linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA, che "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo *dell'apertura della caccia al 1° ottobre*";

- un periodo di caccia compreso tra la terza decade di settembre e il 30 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts";
- la sovrapposizione di dieci giorni con il periodo di migrazione pre-nuziale indicato nel documento "Key Concepts" è consentita dal documento "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici" (paragrafo 2.7.2);
- la specie è analizzata nel testo ISPRA "Atlante delle migrazioni" dove gli autori riportano che la migrazione pre-nuziale comincia in febbraio (Spina F. & Volponi S., 2008 - Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia. 2. Passeriformi. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Tipografia SCR-Roma);
- i risultati dei censimenti invernali internazionali di Wetlands International, recentemente pubblicati e aggiornati al 2018, dimostrano, per la popolazione che interessa l'Italia e i paesi dell'Europa centro-orientale e meridionale durante la migrazione e svernamento, una tendenza all'aumento moderato nel lungo termine, una stabilità nel medio termine ed una tendenza incerta nel breve termine (<http://iwc.wetlands.org/index.php/aewatrends8>). In Italia la specie è giudicata in incremento moderato dal 2009 al 2018 (<https://www.medwaterbirds.net/page.php?id=46>);
- la recente pubblicazione della Regione Puglia, riguardante lo svernamento degli uccelli acquatici nelle zone umide pugliesi "*Gli uccelli acquatici svernanti in Puglia 2007-2019*", che abbraccia un arco temporale di 13 anni, dimostra che le presenze invernali della specie sono stabili con lieve tendenza all'aumento, dimostrando che le scelte di assetto territoriale pugliesi e di stagioni venatorie fino al 31 gennaio non hanno indotto declino delle presenze;
- la quasi totalità delle zone umide pugliesi di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia Anatidae insiste all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o provinciale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente ininfluenza il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi come dimostrato dai risultati della pubblicazione precitata;
- ha scelto per omogeneità di unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli anatidi;
- ha limitato il carniere giornaliero a non più di 5 capi e quello annuale a 20 capi totali.

### **Fischione (*Anas penelope*)**

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 02 ottobre 2021 al 20 gennaio 2022 e nei giorni 23, 26 e 30 gennaio 2022, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre – 31 gennaio;
- ha recepito l'indicazione espressa nelle Linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA, che: "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della caccia al 1° ottobre".
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- un periodo di caccia compreso tra la terza decade di settembre e il 10 febbraio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts";
- la data d'inizio della migrazione pre-nuziale della specie è fissato nella terza decade di febbraio;
- i risultati dei censimenti invernali internazionali di Wetlands International, recentemente pubblicati e aggiornati al 2018, dimostrano, per la popolazione che interessa l'Italia e i paesi dell'Europa centro-orientale e meridionale durante la migrazione e lo svernamento, una tendenza stabile nel lungo termine e una tendenza incerta nel medio e breve termine (<http://iwc.wetlands.org/index.php/aewatrends8>). In Italia la specie è giudicata in incremento moderato dal 2009 al 2018 (<https://www.medwaterbirds.net/page.php?id=46>);
- la recente pubblicazione della Regione Puglia, riguardante lo svernamento degli uccelli acquatici nelle zone umide pugliesi "*Gli uccelli acquatici svernanti in Puglia 2007-2019*", che abbraccia un arco temporale di 13 anni, dimostra che le presenze invernali della specie, dopo una diminuzione verificata nel periodo



2007-2012, sono successivamente rimaste stabili dal 2012 al 2019, dimostrando complessivamente che le scelte di assetto territoriale pugliesi e di stagioni venatorie fino al 31 gennaio non hanno indotto declino delle presenze;

- la quasi totalità delle zone umide pugliesi di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia Anatidae insiste all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o provinciale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente ininfluenza il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi come dimostrato dai risultati della pubblicazione precitata.
- ha scelto per omogeneità di unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli anatidi;
- ha limitato il carniere giornaliero a non più di 10 capi.

#### **Folaga (*Fulica atra*)**

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 02 ottobre 2021 al 20 gennaio 2022 e nei giorni 23, 26 e 30 gennaio 2022, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;
- ha recepito l'indicazione espressa nelle Linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA, che "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo *dell'apertura della caccia al 1° ottobre*".
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (terza decade di luglio) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la sovrapposizione di una decade con il periodo di migrazione prepuziale indicato nel documento "Key Concepts" è consentito dal documento "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici" (paragrafo 2.7.2);
- i risultati dei censimenti invernali internazionali di Wetlands International, recentemente pubblicati e aggiornati al 2018, dimostrano, per la popolazione che interessa l'Italia e i paesi dell'Europa centro-orientale e meridionale durante la migrazione e lo svernamento, una tendenza stabile nel lungo termine e una tendenza incerta nel medio e alla diminuzione moderata nel breve termine (<http://iwc.wetlands.org/index.php/aewatrends8>). In Italia la specie è giudicata in declino moderato dal 2009 al 2018 (<https://www.medwaterbirds.net/page.php?id=46>);
- la recente pubblicazione della Regione Puglia, riguardante lo svernamento degli uccelli acquatici nelle zone umide pugliesi "*Gli uccelli acquatici svernanti in Puglia 2007-2019*", che abbraccia un arco temporale di 13 anni, dimostra che le presenze invernali della specie sono relativamente stabili dimostrando che le scelte di assetto territoriale pugliesi e di stagioni venatorie fino al 31 gennaio non hanno indotto declino delle presenze.
- ha scelto per omogeneità di unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia dei rallidi;
- ha limitato il carniere giornaliero a non più di 10 capi.

#### **Frullino (*Lymnocyptes minimus*)**

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 02 ottobre 2021 al 20 gennaio 2022 e nei giorni 23, 26 e 30 gennaio 2022, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;
- ha recepito l'indicazione espressa nelle Linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA, che "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo *dell'apertura della caccia al 1° ottobre*".

- un periodo di caccia compreso tra la terza decade di settembre e il 30 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts";
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento "Key Concepts" coincide con la data di chiusura della caccia a tale specie;
- ha limitato il carniere giornaliero a non più di 10 capi.

### **Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*)**

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 02 ottobre 2021 al 20 gennaio 2022 e nei giorni 23, 26 e 30 gennaio 2022, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;
- ha recepito l'indicazione espressa nelle Linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA, che "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo *dell'apertura della caccia al 1° ottobre*";
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (terza decade di luglio) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento "Key Concepts" coincide con l'inizio della terza decade di febbraio;
- la gallinella d'acqua è una specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio;
- la recente pubblicazione della Regione Puglia, riguardante lo svernamento degli uccelli acquatici nelle zone umide pugliesi "*Gli uccelli acquatici svernanti in Puglia 2007-2019*", che abbraccia un arco temporale di 13 anni, dimostra che le presenze invernali della specie sono relativamente stabili dimostrando che le scelte di assetto territoriale pugliesi e di stagioni venatorie fino al 31 gennaio non hanno indotto declino delle presenze;
- ha scelto, per omogeneità, di unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia dei rallidi;
- ha limitato il carniere giornaliero a non più di 10 capi.

### **Germano reale (*Anas platyrhynchos*)**

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 02 ottobre 2021 al 20 gennaio 2022 e nei giorni 23, 26 e 30 gennaio 2022, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;
- ha recepito l'indicazione espressa nelle Linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA, che "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo *dell'apertura della caccia al 1° ottobre*";
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (31 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- l'elevata consistenza della popolazione svernante in Italia, nonché al fatto che una parte rilevante degli effettivi presenti in Italia è da considerarsi stanziale e tendenzialmente in incremento;
- nella "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici" al paragrafo 2.7.12, si prevede quale valore aggiunto, l'uniformità delle date di chiusura tra le specie cacciabili appartenenti alla famiglia Anatidae, consisterebbe nella riduzione, durante tale periodo, della pressione venatoria sulle altre specie che sono meno abbondanti del Germano reale;
- le conclusioni riportate nel paragrafo dedicato alla specie nella "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42 evidenziano

come *“La scelta migliore consiste dunque nell’uniformare la data di chiusura della caccia al Germano con quella delle altre anatre, con il vantaggio di ridurre la pressione venatoria su queste ultime, che sono meno abbondanti.”* senza che la prosecuzione dell’attività di prelievo possa verosimilmente incidere in maniera significativa sullo status della specie;

- l’ISPRA nel documento: *“Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni”* relativamente alla specie nel paragrafo: *Problemi di conservazione connessi all’attività venatoria, riporta che: “Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (terza domenica di settembre-31 gennaio) non è coincidente con le indicazioni contenute nel documento ORNIS della Commissione Europea che prevedrebbero una chiusura anticipata al 31 dicembre. Và tuttavia osservato che il buono stato di conservazione della specie in Europa e l’elevata consistenza della popolazione svernante in Italia permettono la prosecuzione dell’attività di prelievo fino al termine previsto, senza che questo possa verosimilmente incidere in maniera significativa sullo status della popolazione stessa”;*
- i risultati dei censimenti invernali internazionali di Wetlands International, recentemente pubblicati e aggiornati al 2018, dimostrano, per la popolazione che interessa l’Italia e i paesi dell’Europa centro-orientale e meridionale durante la migrazione e lo svernamento, una tendenza di increment moderato nel lungo termine e una tendenza alla diminuzione nel medio e breve termine (<http://iwc.wetlands.org/index.php/aewatrends8>). In Italia la specie è giudicata in incremento dal 2009 al 2018 (<https://www.medwaterbirds.net/page.php?id=46>);
- la recente pubblicazione della Regione Puglia, riguardante lo svernamento degli uccelli acquatici nelle zone umide pugliesi *“Gli uccelli acquatici svernanti in Puglia 2007-2019”*, che abbraccia un arco temporale di 13 anni, dimostra che le presenze invernali della specie sono relativamente stabili dimostrando che le scelte di assetto territoriale pugliesi e di stagioni venatorie fino al 31 gennaio non hanno indotto declino delle presenze.
- la quasi totalità delle zone umide pugliesi di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia Anatidae insiste all’interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o provinciale interdette all’attività venatoria, circostanza quest’ultima che rende praticamente ininfluente il “disturbo” arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi;
- ha scelto per omogeneità di unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli anatidi;
- ha limitato il carniere giornaliero a non più di 10 capi.

### **Mestolone (*Anas clypeata*)**

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 02 ottobre 2021 al 20 gennaio 2022 e nei giorni 23, 26 e 30 gennaio 2022, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l’arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;
- ha recepito l’indicazione espressa nelle Linee guida per la stesura dei calendari venatori dall’ISPRA, che: *“considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell’apertura della caccia al 1° ottobre”.*
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento *“Key Concepts”* (31 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento *“Key Concepts”* coincide con la data di chiusura della caccia a tale specie;
- i risultati dei censimenti invernali internazionali di Wetlands International, recentemente pubblicati e aggiornati al 2018, dimostrano, per la popolazione che interessa l’Italia e i paesi dell’Europa centro-orientale e meridionale durante la migrazione e lo svernamento, una tendenza di increment moderato nel lungo , medio e breve termine (<http://iwc.wetlands.org/index.php/aewatrends8>). In Italia la specie è giudicata in incremento dal 2009 al 2018 (<https://www.medwaterbirds.net/page.php?id=46>);
- la recente pubblicazione della Regione Puglia, riguardante lo svernamento degli uccelli acquatici nelle zone umide pugliesi *“Gli uccelli acquatici svernanti in Puglia 2007-2019”*, che abbraccia un arco temporale

di 13 anni, dimostra che le presenze invernali della specie sono relativamente stabili-in aumento dimostrando che le scelte di assetto territoriale pugliesi e di stagioni venatorie fino al 31 gennaio non hanno indotto declino delle presenze;

- la quasi totalità delle zone umide pugliesi di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia Anatidae insiste all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o provinciale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente ininfluenza il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi, come dimostrato dai risultati della pubblicazione precitata;
- ha scelto per omogeneità di unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli anatidi;
- ha limitato il cerniere giornaliero a non più di 10 capi.

### **Porciglione (*Rallus aquaticus*)**

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 02 ottobre 2021 al 20 gennaio 2022 e nei giorni 23, 26 e 30 gennaio 2022, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- un periodo di caccia compreso tra la terza decade di settembre e il 30 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts";
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento "Key Concepts" coincide con l'inizio della terza decade di febbraio;
- la recente pubblicazione della Regione Puglia, riguardante lo svernamento degli uccelli acquatici nelle zone umide pugliesi "*Gli uccelli acquatici svernanti in Puglia 2007-2019*", che abbraccia un arco temporale di 13 anni, dimostra che le presenze invernali della specie sono relativamente stabili dimostrando che le scelte di assetto territoriale pugliesi e di stagioni venatorie fino al 31 gennaio non hanno indotto declino delle presenze;
- il Porciglione è una specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio.
- ha scelto, a maggior tutela degli altri rallidi, di unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia dei rallidi;
- ha limitato il cerniere giornaliero a non più di 10 capi.

### **Fagiano (*Phasianus colchicus*)**

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 02 ottobre 2021 al 28 novembre 2021, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- ha recepito l'indicazione espressa nelle Linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA, che "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della caccia al 1° ottobre";
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- il prelievo venatorio di questa specie nei mesi di novembre e dicembre, risulta compatibile con il periodo di riproduzione indicato nel documento "Key Concepts";
- sulla base di raccomandazioni e pareri forniti dall'ISPRA, ha limitato il cerniere stagionale a numero dieci capi, quindi verosimilmente una buona parte dei cacciatori termina l'attività venatoria per il raggiungimento del limite di prelievo prima della prevista data di chiusura;
- il prelievo nel mese di dicembre e gennaio è consentito, secondo le previsioni contenute nei relativi piani di prelievo annuali comunicati dai concessionari, unicamente nelle aziende Faunistico-Venatorie fino al 31 gennaio 2021;
- i Comitati di Gestione degli A.T.C. interessati, in relazione a valutazioni sulle consistenze faunistiche o a particolari condizioni locali, possono proporre alla Regione di anticipare o posticipare, sul proprio territorio

- di competenza, la chiusura dell'attività venatoria a tale specie;
- ha limitato il carniere totale annuale a 10 capi per cacciatore.

### **Lepre europea (*Lepus europaeus*)**

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dalla terza domenica di settembre 2021 al 12 dicembre 2021, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 dicembre;
- la Lepre europea (*Lepus europaeus*) è considerata in generale una specie a basso rischio di estinzione ed è, pertanto, inserita nella categoria "Least Concern" della lista rossa IUCN;
- lo stato di conservazione della Lepre europea (*Lepus europaeus*) sul territorio regionale risente anche degli effetti della prassi gestionale che è basata principalmente sullo stato delle popolazioni locali e sul ripopolamento artificiale effettuato dalle province attraverso le Zone di ripopolamento e cattura esistenti; comunque, le Province, sentiti i Comitati di gestione degli A.T.C. interessati, in relazione a valutazioni sulle consistenze faunistiche o a particolari condizioni locali, possono anticipare, sul territorio degli A.T.C., la chiusura della caccia a tale specie; le Province, inoltre accertato lo *status* locale delle popolazioni di lepre europea (*Lepus europaeus*), a seguito di censimenti e/o stime d'abbondanza, possono ridurre il carniere stagionale;
- a maggior tutela della specie ha limitato il carniere giornaliero a non più di un capo;
- la posticipazione dell'apertura del prelievo venatorio alla specie Lepre europea (*Lepus europaeus*) come suggerito dall'ISPRA ai primi di ottobre per favorire il completamento del ciclo riproduttivo, ha scarsissimo impatto su tale completamento in considerazione del fatto che nel bimestre settembre-ottobre (come si rileva dal grafico "*Fenologia delle nascite nella lepre europea*" incluso nel parere ISPRA) si verificano meno del 5 per cento delle nascite;

### **Allodola (*Alauda arvensis*)**

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 02 ottobre 2021 al 28 novembre 2021, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 dicembre;
- ha recepito l'indicazione espressa nelle Linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA, che "*considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie un periodo di caccia esteso al massimo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre*";
- ha limitato come suggerito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e per quanto riportato nello specifico piano di gestione nazionale, il carniere giornaliero a 10 capi e il carniere annuale a non più di cinquanta capi considerando, altresì, che il prelievo venatorio posticipato al 1 ottobre va ad incidere in massima parte sulle popolazioni migratrici provenienti dai contingenti dell'est Europa considerati stabili (SCEBBA S., G.I.L. NAPOLI – PROGETTO ALAUDA 2000-*Indagine sulla migrazione autunnale sulla piana del Volturno (Caserta) in base all'attività di inanellamento: autunno 1998-2007*), così come l'anticipo della chiusura della stagione del prelievo al 30 novembre è per non incidere negativamente sulle popolazioni svernanti;
- ha limitato il carniere giornaliero a cinque capi e quello totale a 25 capi per cacciatore.

### **Beccaccia (*Scolopax rusticola*)**

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 06 ottobre 2021 al 19 gennaio 2022, pur discostandosi dal parere ISPRA, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (20 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento "Key Concepts" è individuata nella seconda decade di gennaio;

- la sovrapposizione di una decade con il periodo di migrazione pre-nuziale indicato nel documento "Key Concepts" è consentita dal documento "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici", (paragrafo 2.7.2);
- nella pubblicazione Spagnesi M., L. Serra (a cura di), 2003 uccelli d'italia Quad. Cons. Natura, 16, Min. Ambiente – Ist. Naz. Fauna selvatica dove Andreotti a pag 66 afferma: "*I movimenti preriproduttivi divengono consistenti in febbraio e si protraggono fino ai primi di aprile*";
- nella bibliografia citata nella "Relazione tecnico-scientifica sull'individuazione delle decadi riferite all'Italia nel documento "Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/EEC" a cura di Andreotti A., Serra L., Spina F. INFS 2004 ; dove in tutti gli otto lavori, citati alle pag. 35-36, tratti dalla letteratura venatoria italiana, viene riportato che la migrazione pre-nuziale ha inizio a partire dal mese di febbraio;
- ha inserito un limite di prelievo giornaliero pari a due capi ed un limite di prelievo stagionale pari a 20 capi, di cui massimo sei nel mese di gennaio, equivalente al limite suggerito dall'ISPRA in precedenti pareri;
- la caccia può essere praticata solo in forma vagante con l'ausilio del cane da ferma e da cerca dalle ore 07,00 alle ore 16,00; ciò al fine di contrastare in modo ancor più efficace la pratica, peraltro vietata, della posta mattutina e serale;
- nel "Piano di gestione europeo" dedicato a questa specie il prelievo venatorio è considerato un fattore di rischio complessivamente di importanza media, ma viene sottolineata la necessità che venga assicurata una efficiente raccolta ed analisi dei dati relativi ai carnieri realizzati;
- è stata introdotta la disposizione che obbliga il cacciatore ad annotare immediatamente il capo abbattuto e rinvenuto (disposizione che normalmente era riservata alle specie stanziali);
- entro il 18 marzo 2022, in concomitanza con la riconsegna del tesserino venatorio regionali i cacciatori che hanno abbattuto capi di beccacce devono, preferibilmente, consegnare l'ala destra degli esemplari all'ATC di residenza o ad apposita Associazione delegata per il rilievo di alcuni dati , in particolare quelli relativi alla classe di età, che dovrà essere effettuato con l'ausilio di Enti, Associazione o personale specializzato;
- il territorio della Regione Puglia non è generalmente interessata dalla condizione "ondata di gelo", fattore climatico a cui la beccaccia risulta molto sensibile durante lo svernamento, infatti il Protocollo per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della Beccaccia in occasione di eventi climatici avversi, elaborato dall'ISPRA, stabilisce i seguenti criteri per la definizione di "ondata di gelo":
  - brusco calo delle temperature minime (<10°C in 24 ore);
  - temperature medie giornaliere inferiori a quelle della norma stagionale;
  - temperature minime giornaliere molto basse;
  - temperature massime sottozero (tali da impedire il disgelo);
  - estensione minima del territorio interessato su base provinciale;
  - durata dell'ondata di gelo stimata in 6-7 giorni;
- la Regione Puglia, comunque, si riserva la sospensione del prelievo in presenza di eventi climatici sfavorevoli alla specie;
- lo studio recente sulla migrazione della Beccaccia, eseguito con la tecnologia della telemetria satellitare, presentato al Congresso Internazionale del Gruppo di Lavoro su Beccaccia e Beccaccini di Wetlands International "Migration and Movements of Eurasian Woodcock Scolopax rusticola wintering in Italy: results of a five – year project based on satellite trackin" (Tedeschi et al., 2017), ha dimostrato che la migrazione pre-nuziale della specie in Italia si verifica a partire dalla prima decade di marzo;
- il Ministero dell'Ambiente, nelle proprie note alle Regioni italiane, riguardo la procedura EU PILOT 6955/ENVI, riguardante le date di chiusura delle stagioni venatorie ad alcune specie in Italia, ha esplicitamente prescritto per la Beccaccia la data del 20 gennaio come termine ultimo compatibile per il rispetto della direttiva "Uccelli";
- variato stato di conservazione (da spec-3 a stabile, dati di Wetlands International 2006 ripresi da Birdlife International 2006-2009): <http://www.birdlife.org/datazone/speciesfactsheet.php?id=2978#FurtherInfo>.

### **Merlo (*Turdus merula*)**

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dalla terza domenica di settembre al 29 dicembre 2021, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 dicembre;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (31 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento "Key Concepts" (seconda decade di gennaio) è posteriore rispetto alla data di chiusura della caccia a tale specie.

### **Cesena (*Turdus pilaris*)**

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 02 ottobre 2021 al 19 gennaio 2022, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- ha recepito l'indicazione espressa nelle Linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA, che: "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo *dell'apertura della caccia al 1° ottobre*".
- i dati riportati nella pubblicazione ISPRA Spina F. & Volponi S., 2008 - Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia. 2. Passeriformi. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Tipografia SCR-Roma. 632 pp, a pag. 222, nella tabella delle ricatture estere in Italia evidenziano che fra la prima e la seconda decade di gennaio non ci sono differenze nella percentuale di ricatture, mentre una leggera diminuzione si verifica nella terza decade, e una ripresa si ha nella prima decade di febbraio coincidente verosimilmente con l'inizio della migrazione prenuziale;
- nei dati contenuti nella pubblicazione Scebba S., 1987-I tordi in Italia, Editoriale Olimpia in base ad un'accurata analisi delle ricatture a livello nazionale suddivise per numero mensile e aree euring, si indica come il mese di febbraio sia il mese, di quelli interessati dalla migrazione prenuziale, con il più alto numero di ricatture coincidente presumibilmente con il picco massimo della migrazione che ha il suo inizio (come descritto dall'autore) per i suoi contingenti provenienti dalle aree nordiche in anticipo rispetto a quelli dell'Europa centrale, che si mantengono nei luoghi di svernamento più a lungo (tutto febbraio); da ciò si può evincere che movimenti migratori iniziali possono essere ricondotti alla prima decade di febbraio (FEB 1), dato che per i due gruppi le presenze si mantengono costanti per tutto gennaio e da febbraio si registra un calo marcato a carico delle popolazioni nordiche;
- nei dati contenuti nella pubblicazione INFS (ora ISPRA) "Licheri D., Spina F., 2002 -Biodiversità dell'avifauna italiana: variabilità morfologica nei Passeriformi (parte II. Alaudidae -Sylviidae). Biol. Cons. Fauna, 112: 1-208", gli autori affermano a pag.108: "*A fronte di un calo marcato nelle catture tra dicembre e gennaio, un successivo aumento si osserva nella terza decade di gennaio, con totali che scendono progressivamente fino ad aprile*";
- l'ISPRA nel documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni" per questa specie riporta (pag.146): "*Fenologia della migrazione: la migrazione post-riproduttiva avviene tra ottobre e dicembre, con massima concentrazione tra novembre e metà dicembre; quella pre-riproduttiva si sviluppa tra la fine di gennaio e la metà di aprile, con picco a febbraio-metà marzo.*";
- la bibliografia citata nella "Relazione tecnico-scientifica sull'individuazione delle decadi riferite all'Italia nel documento "Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/EEC" a cura di Andreotti A., Serra L., Spina F. INFS 2004; in tutti gli otto lavori, citati alle pagg. 49-50, tratti dalla letteratura venatoria italiana, viene riportato che la migrazione prenuziale ha inizio a partire dal mese di febbraio;
- per quanto sopra riportato è evidente che l'inizio del periodo di migrazione prenuziale prevalentemente indicato per l'Italia ricade tra l'ultima decade di gennaio e le prime di febbraio. Pertanto pur volendo prendere, nella più conservativa delle ipotesi, a riferimento la terza decade di gennaio la sovrapposizione di una decade è consentita dal paragrafo 2.7.2 del documento "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito

della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici” e permette la chiusura del prelievo venatorio al 31 gennaio non pregiudicando lo stato di conservazione della specie.

### **Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*)**

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 02 ottobre 2021 al 30 gennaio 2022, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l’arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento “Key concepts” (20 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- come riportato nel paragrafo 2.7.10 della “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici” se si verifica una sovrapposizione dei periodi caccia stabiliti a livello regionale con i periodi della riproduzione o della migrazione di ritorno a livello nazionale, è possibile dimostrare, ricorrendo a dati scientifici e tecnici, che in effetti non si verifica alcuna sovrapposizione in quanto nella regione interessata la nidificazione termina prima o la migrazione di ritorno inizia più tardi;
- i dati riportati nella pubblicazione scientifica ANDREOTTI, A., L. BENDINI, D. PIACENTINI & F. SPINA, (1999). *The role of Italy within the Song Thrush Turdus philomelos migratory system analysed on the basis of ringing-recovery data*. Vogelwarte, dove dalla tabella delle ricatture di esemplari inanellati all’estero e ricatturati nel Sud Italia, a pag.39 fig. d, si evince che un movimento iniziale di migrazione prenuziale si verifica a partire dalla 1° decade di febbraio dato l’inizio del marcato aumento delle stesse;
- i dati forniti dall’INFS (ora ISPRA) nella pubblicazione “Atlante della distribuzione geografica e stagionale degli uccelli inanellati in Italia negli anni 1980-1994” Biologia e conservazione della fauna, volume 103, 1999, evidenziano, come riportato nel testo, che “...il passo di ritorno ha luogo a partire dal mese di febbraio.” (pag. 183);
- nei dati contenuti nella pubblicazione INFS (ora ISPRA) “Licheri D., Spina F., 2002 –Biodiversità dell’avifauna italiana: variabilità morfologica nei Passeriformi (parte II. Alaudidae –Sylviidae). Biol. Cons. Fauna, 112: 1-208”; gli autori affermano a pag.111: “I dati di inanellamento indicano quindi che la migrazione di ritorno va da febbraio ad aprile”;
- nei dati forniti dall’ISPRA nella pubblicazione “ Spina F. & Volponi S., 2008 - Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia. 2. Passeriformi. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Tipografia SCR-Roma, a pag. 228 si afferma: “La massima parte delle catture si riferisce alla migrazione autunnale, che ha luogo tra fine settembre e fine novembre, mentre il passo di ritorno, numericamente ben più modesto per quanto concerne i dati di inanellamento, ha luogo a partire da febbraio, come suggerito anche dall’andamento dell’indice d’abbondanza”; inoltre la tabella riportata a pag 229 evidenzia in modo chiaro l’inizio della migrazione prenuziale dopo la prima decade di febbraio e l’inizio della migrazione autunnale a fine agosto;
- nei dati riportati nella pubblicazione Scebba S., 1987-I tordi in Italia, *Migrazione e svernamento in Italia di alcune specie appartenenti al genere “TURDUS”: sintesi ed analisi delle riprese*; Editoriale Olimpia, in base ad un’accurata analisi delle ricatture a livello nazionale suddivise per numero mensile e zone Euring, si rileva come mese massimo di ricatture il mese di Febbraio (Pag.73 fig. 7), il cui inizio coincide con l’inizio della migrazione prenuziale, come per altro ribadito dallo stesso autore a pag. 20 : “In tutto il mese di Febbraio è presente una notevole attività migratoria che continua in Marzo seppur in tono minore”;
- la bibliografia citata nella “Relazione tecnico-scientifica sull’individuazione delle decadi riferite all’Italia nel documento “Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/EEC” a cura di Andreotti A., Serra L., Spina F. INFS 2004; nei sedici lavori citati alle pagg. 42-45, tratti dalla letteratura venatoria italiana, in tre lavori viene individuato l’inizio della migrazione prenuziale nella fine del mese di gennaio mentre in tredici lavori la migrazione prenuziale viene collocata a partire dal mese di febbraio;
- nei dati riportati nella pubblicazione Brichetti P. & Fracasso G., 2008 Ornitologia italiana vol. 5 turdidace-cisticolidae oasi Alberto Perdisa editore Bologna, un’analisi delle catture e delle ricatture a livello nazionale (Macchio e al. 1999, Licheri e Spina 2002, 2005) porta gli autori ad affermare: “Movimenti tra metà



*settembre-novembre (max. fine settembre-inizio novembre picchi prima seconda decade di ottobre), con anticipi da metà agosto e ritardi fino a metà dicembre, e tra metà febbraio-aprile (max. marzo-metà aprile), con anticipi da inizio febbraio e ritardi fino a inizio maggio”;*

- a supporto della precitata documentazione/bibliografia scientifica si aggiungono i vari studi effettuati, ultimamente, nella Regione Puglia e consegnate al competente Ministero, in particolare quello di cui alla bibliografia Scebba, La Gioia e Sorrenti 2015 “Indagine sulla data di inizio della migrazione pre-nuziale del Tordo bottaccio il Puglia – UDI, XL:5-15;
- unitamente al predetto studio pugliese sono stati effettuati altri tre studi sperimentali, pubblicati su riviste di ornitologia scientifica riconosciute (Scebba S., Soprano M., Sorrenti M. 2014. Timing of the spring migration of the Song Thrush *Turdus philomelos* through southern Italy/ Scebba S., Oliveri Del Castillo M. 2017. Timing of Song Thrush *Turdus philomelos* on pre-nuptial migration in southern Italy. *Ornis Hungarica* 25/Muscianese E., Martino G., Sgro P., Scebba S. and Sorrenti M. 2018. Timing of pre-nuptial migration of the Song Thrush *Turdus philomelos* in Calabria (southern Italy)) che assegnano alla prima decade di febbraio la migrazione

### **Tordo sassello (*Turdus iliacus*)**

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 02 ottobre 2021 al 30 gennaio 2022, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l’arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- ha recepito l’indicazione espressa nelle Linee guida per la stesura dei calendari venatori dall’ISPRA, che: *“considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell’apertura della caccia al 1° ottobre”.*
- i dati forniti dall’ISPRA nella pubblicazione “ Spina F. & Volponi S., 2008 - Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia. 2. Passeriformi. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Tipografia SCR-Roma. pag 238”, evidenziano nella terza decade di gennaio un aumento delle ricatture verosimilmente coincidente con l’inizio della migrazione prenuziale che la tabella riportata a pagina 237 indica a partire dalla terza decade di febbraio;
- nei dati riportati nella pubblicazione Scebba S., 1987-I tordi in Italia, Migrazione e svernamento in Italia di alcune specie appartenenti al genere “TURDUS”: sintesi ed analisi delle riprese; Editoriale Olimpia, in base ad un’accurata analisi delle ricatture a livello nazionale suddivise per numero mensile e zone Euring (Pag. 81 tab. 15), si rileva una sostanziale parità delle stesse nei mesi di Gennaio e Febbraio. In base ad un’analisi particolareggiata si afferma: *“Tra la seconda metà di Febbraio e la prima di Marzo sono concentrate le riprese primaverili che, in Aprile sono del tutto assenti”* (pag 30);
- nei dati riportati nella pubblicazione Brichetti P. & Fracasso G., 2008 Ornitologia italiana vol. 5 turdidae-cisticolidae oasi Alberto Perdisa editore Bologna, un’analisi delle catture e delle ricatture a livello nazionale (Macchio e al. 1999, Licheri e Spina 2002, 2005) porta gli autori ad affermare (Pag 31): *“Movimenti tra fine settembre-inizio dicembre (max. fine ottobre-novembre), con anticipi da metà settembre e ritardi a metà dicembre, e tra febbraio-aprile (max febbraio-inizio marzo) con anticipi da fine gennaio”;*
- l’ISPRA nel documento: *“Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni”* per questa specie riporta (pag.158): *“Fenologia della migrazione: la migrazione post-riproduttiva ha luogo tra la fine di settembre e gli inizi di dicembre, con un picco collocabile tra la fine di ottobre e novembre. La migrazione prenuziale inizia a febbraio e si protrae fino ad aprile.”;*
- la bibliografia citata nella “Relazione tecnico-scientifica sull’individuazione delle decadi riferite all’Italia nel documento “Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/EEC” a cura di Andreotti A., Serra L., Spina F. INFS 2004; in tutti i dieci lavori, citati alle pagg. 47-48, tratti dalla letteratura venatoria italiana, viene riportato che la migrazione prenuziale ha inizio a partire dal mese di febbraio;
- i dati riportati in “Andreotti A., Bendini L., Piacentini D. & Spina F., 2001 - *Redwing Turdus iliacus migration in Italy: an analysis of ringing recoveries*. Ringing and migration, 20”, dove in riferimento all’inizio della

migrazione prenuziale, in base ad un'analisi delle catture e delle ricatture, gli autori rilevano che la specie abbandona l'Italia dalla metà di febbraio fino a fine marzo (cfr. Prato et al. 1980, Erard & Jarry 1991, Glutz von Blotzhheim 1988, Handrinos & Akriotis 1997, Olioso 1995, Santos Martinez 1982, Scebba 1987, Verheyen 1947, Zink 1981)".

### **Quaglia (*Coturnix coturnix*)**

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dalla terza domenica di settembre al 10 novembre 2021 in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre -31 dicembre;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (20 settembre), la sovrapposizione di dieci giorni con il periodo di fine riproduzione e dipendenza, indicato nel documento "Key Concepts" è consentita dal documento "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici – Direttiva Uccelli selvatici" (paragrafo 2.7.2);
- l'ISPRA nel documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni" relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria, riporta che: *"il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre) risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico"*;
- la specie è considerata Least concern nella Red List of European Birds 2015 ed è in incremento moderato come nidificante in Italia, in un arco temporale (2000-2014) in cui la specie è stata oggetto di caccia, anche in preapertura;
- ha limitato come suggerito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nelle more dell'adozione di uno specifico piano di gestione nazionale il carniere giornaliero a non più di cinque capi e il carniere stagionale a non più di venti capi;
- ha previsto, inoltre, la chiusura del prelievo venatorio al 10 novembre, in anticipo alla prevista chiusura del 31 dicembre di cui alla legge n. 157/92.

### **Colombaccio (*Columba palumbus*)**

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 19 settembre al 29 dicembre 2021 e dal 12 gennaio al 30 gennaio 2022, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- in particolare per quanto attiene la specie colombaccio (*Columba palumbus*), il documento dell'ISPRA nello specifico, riportando testualmente, la individui come: *"specie considerata in buono stato di conservazione, che "in Italia nidifica ampiamente, a partire dal comparto alpino e quindi lungo tutta la penisola e nelle isole maggiori", per la quale "si è verificata una recente espansione dell'areale ed un incremento della popolazione" ed infine "il Colombaccio mostra un'estensione eccezionale del periodo riproduttivo, perciò la "Guida alla disciplina della caccia" giudica accettabile la sovrapposizione parziale del periodo di caccia con quello riproduttivo (si veda in particolare il § 3.4.31), anche in considerazione del buono stato di conservazione di cui la specie gode in Europa, confermata peraltro dai trend recenti osservati anche in Italia. Va inoltre considerato che la migrazione post-riproduttiva di questa specie nel nostro Paese inizia alla fine del mese di settembre e raggiunge il picco durante il mese di ottobre."* (ISPRA, "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge 157/92, così come modificata dalla Legge Comunitaria 2009, art. 42", documento prodotto da ISPRA (pag. 28);
- i più recenti studi presentati nella pubblicazione ufficiale per l'Unione Europea "European Red List of Birds", uscita nel 2015, definisce la specie "Least Concern" (minima preoccupazione) sia in UE che in tutta Europa. Anche in Italia la popolazione della specie è valutata in forte incremento anche dai dati più recenti aggiornati al 2017 (Rete Rurale Nazionale – LIPU 2018) "Uccelli comuni in Italia. Aggiornamento degli andamenti di popolazione e del Farmland Bird Index dal 200 al 2017";

- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento "Key Concepts" coincide con l'inizio della terza decade di febbraio;
- il colombaccio è una specie per la quale può essere previsto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio;
- ha limitato il carniere giornaliero a non più di 10 capi e cinque capi in tutte le previste giornate di febbraio;
- conseguentemente all'acquisizione di ulteriore apposito parere ISPRA, la possibilità di prevedere il prelievo anche nel mese di febbraio nei giorni 2, 5, 6 e 9.

### **Cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*)**

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 29 settembre 2021 al 30 gennaio 2022. Inoltre, vengono previste, per la specie "Cornacchia grigia" quattro giornate di prelievo (posticipo) nel mese di febbraio 2022 (2, 5, 6 e 9) in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre -31 gennaio;
- a livello europeo le specie sono attualmente considerate in buono stato di conservazione;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (31 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la cornacchia grigia è una specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio. L'ISPRA, nel proprio citato parere, si è espressa favorevolmente per il posticipo del prelievo al 10 febbraio;
- di prevedere un carniere giornaliero di nr. 10 capi;
- l'ISPRA nel documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni" relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria, riporta che: *"Il prelievo venatorio risulta complessivamente modesto ed in generale non sembra in grado di incidere sulla dinamica delle popolazioni. Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico; il prelievo anticipato al primo di settembre, nella modalità da appostamento fisso o temporaneo, ai sensi art.18, comma 2 della Legge n. 157/92 può essere ritenuto accettabile"*.

### **Gazza (*Pica pica*)**

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 29 settembre 2021 al 30 gennaio 2022. Inoltre, vengono previste, per la specie "Gazza" quattro giornate di prelievo (posticipo) nel mese di febbraio 2022 (2, 5, 6 e 9) in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (31 Luglio) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la gazza è una specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio. L'ISPRA, nel proprio citato parere, si è espressa favorevolmente per il posticipo del prelievo al 10 febbraio ;
- di prevedere un carniere giornaliero di nr. 10 capi;
- l'ISPRA nel documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni" relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria, riporta che: *"Il prelievo venatorio risulta complessivamente modesto ed in generale non sembra in grado di incidere sulla dinamica delle popolazioni. Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico; il prelievo anticipato al primo di settembre, nella modalità da appostamento fisso o temporaneo, ai sensi art.18, comma 2 della Legge n. 157/92 può essere ritenuto accettabile"*.

### **Ghiandaia (*Garrulus glandarius*)**

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 29 settembre 2021 al 30 gennaio 2022. Inoltre, vengono

previste, per la specie "Ghiandaia" quattro giornate di prelievo (posticipo) nel mese di febbraio 2022 (2, 5, 6 e 9) in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (20 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la ghiandaia è una specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio. L'ISPRA, nel proprio citato parere, si è espressa favorevolmente per il posticipo del prelievo al 10 febbraio;
- di prevedere un carniere giornaliero di nr. 10 capi;
- l'ISPRA nel documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni" relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria, riporta che: *"Il prelievo venatorio risulta complessivamente modesto ed in generale non sembra in grado di incidere sulla dinamica delle popolazioni. Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico; il prelievo anticipato al primo di settembre, nella modalità da appostamento fisso o temporaneo, ai sensi art.18, comma 2 della Legge n. 157/92 può essere ritenuto accettabile"*.

**PRESO ATTO** che le date sopra riportate non individuano chiusure differenziate per il Tordo Bottaccio e Tordo Sassello per evitare il rischio di confusione e di abbattimenti involontari di specie simili, come auspicato dall'ISPRA e al paragrafo 2.6 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici";

**VISTA** la nota prot. n. 0008600 del 17/04/2012 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, avente ad oggetto: "Stesura dei calendari venatori per la stagione 2012/2013 "con la quale il Ministero, nelle more dell'adozione di piani di gestione nazionali per le specie aventi uno stato di conservazione insoddisfacente, suggerisce alle Regioni per la stesura dei calendari venatori, in un'ottica di mediazione temporanea e seguendo il principio di precauzione, di adottare, per le specie con uno stato di conservazione non favorevole, carnieri prudenziali, a carattere giornaliero e stagionale;

**RITENUTO** opportuno di fissare, come suggerito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e dalla "guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge 157/1992, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" nell'ottica di mediazione temporanea e seguendo il principio di precauzione idoneo alla conservazione di queste specie e la loro razionale gestione, un limite di carniere giornaliero e stagionale prudenziale, per le specie:

- beccaccia, rispettivamente di 2 capi giornalieri e 20 capi annuali, di cui massimo sei nel mese di gennaio, per cacciatore;
- quaglia, rispettivamente di 5 capi giornalieri e 20 capi annuali per cacciatore;
- codone, rispettivamente di 5 capi giornalieri e 20 capi annuali per cacciatore.
- allodola, di 5 capi giornalieri e di 25 capi stagionali per cacciatore;
- fagiano, di 10 capi stagionali per cacciatore;
- corvidi (ghiandaia, cornacchia grigia e gazza) 10 capi giornalieri per cacciatore.

**RITENUTO** che per quanto riguarda il posticipo dei termini del prelievo venatorio, ai sensi delle vigenti disposizioni rivenienti da quanto previsto dall'art. 18 comma 2 della legge n. 157/92 e ss.mm.ii. e giusto quanto riportato nel relativo parere ISPRA del 07.07.2021 (nota n. 36688) si ritiene di consentire, in deroga ed esclusivamente per i residenti in Regione e nei relativi ATC autorizzati con permessi annuali, esercitare l'attività venatoria nei giorni 2, 5, 6 e 9 febbraio 2022 alle specie "Ghiandaia", "Gazza", "Cornacchia Grigia" e "Colombaccio", unicamente da appostamento temporaneo;

**CONSIDERATO** il suggerimento dell'ISPRA di valutare l'opportunità di prevedere l'utilizzo di munizioni atossiche (non contenenti piombo) per la caccia agli Ungulati;

**CONSIDERATO** che l'ISPRA suggerisce a questa Amministrazione di valutare l'opportunità di prevedere l'utilizzo di munizioni alternative per la caccia agli Ungulati e non dà, come infatti non potrebbe dare, una disposizione perentoria;

**PRESO ATTO** che, come riporta lo stesso Istituto, non sono disponibili munizioni atossiche a palla singola utilizzabili nei fucili a canna liscia, e che quindi tale indicazione comporta per l'utente finale, cioè il cacciatore che intende prelevare la specie cinghiale, l'impossibilità dell'utilizzo del fucile ad anima liscia e di conseguenza l'obbligo dell'acquisto di un fucile ad anima rigata;

**RITENUTO** che tale tematica necessita di una indicazione normativa a livello nazionale anche in considerazione che l'attuale Legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente: *"Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"* contempla tra i mezzi di caccia consentiti il "fucile ad anima liscia";

**CONSIDERATO** che non esiste una normativa nazionale che prevede il divieto di utilizzo di munizioni contenenti piombo per la caccia agli ungulati;

**RITENUTO** quindi opportuno, di non vietare l'utilizzo di munizioni contenenti piombo per la caccia di selezione agli ungulati.

**RITENUTO**, altresì, che in relazione a quelle specie per le quali il citato documento "Key concepts" consentirebbe un periodo di caccia anche nel mese di febbraio, di avvalersi della possibilità di posticipare la data di chiusura alla prima decade di febbraio, come previsto dall'art. 18, comma 1 bis della Legge n. 157/92, così come modificata dalla Legge n. 96/2010.

**Tutto ciò premesso**, si rende urgente e necessario procedere ad approvare il Calendario Venatorio regionale 2021/2022, fermo restando di riservarsi di apportare integrazioni e/o modifiche al testo in approvazione conseguentemente all'ulteriore parere che sarà richiesto e rilasciato dall'ISPRA sul reinserimento di alcune specie ritenute *"Temporaneamente protette"* sul territorio regionale (Pavoncella, Moriglione, Moretta e Combattente), sul prelievo della specie Starna nonché sul periodo di prelievo delle specie Fagiano, Lepre e Beccaccino nonché carniere (giornaliero e annuale) della specie Allodola, sulla base di specifica documentazione che sarà richiesta agli ATC pugliesi e all'Osservatorio Faunistico regionale.

Relativamente alla specie "Tortora" il prelievo sarà consentito dopo le giornate di pre-apertura in base ai prelievi effettuati e trasmessi alla competente Sezione regionale, per il tramite degli Organismi individuati, nel rispetto della percentuale (50%) della media degli abbattimenti dichiarati negli ultimi anni rilevati dai tesserini venatori (gestione e prelievo adattativo promosso nel *"Piano di azione internazionale per la conservazione della Tortora selvatica (Streptopelia turtur) per il periodo 2018-2028"* – Commissione Europea).

#### **Garanzie di riservatezza**

*"La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari"*

ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.”

**Sezione copertura finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.**

La presente deliberazione non comporta implicazione di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale per il presente esercizio finanziario.

\*\*\*\*\*

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 44, comma 1, della L.R. n. 7/2004 (Statuto della Regione Puglia) e art. 30 L.R. n. 59/2017.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 comma 2 della L. R. 59/2017 e successive modifiche e norme attuative, propone alla Giunta:

- di prendere atto di quanto riportato nella premessa, che qui si intende integralmente richiamata;
- di approvare il Calendario Venatorio regionale 2021/2022 riportato nell'allegato A), parte integrante sostanziale del presente provvedimento;
- di riservarsi la facoltà di procedere ad eventuali modifiche e/o integrazioni al predetto Calendario Venatorio regionale 2021/2022, conseguentemente all'acquisizione di ulteriore parere ISPRA, che sarà richiesto per il tramite della competente Sezione nei termini riportati nella precitata premessa;
- di disporre, a cura del Segretariato Generale della Giunta regionale, la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio a loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento predisposto dal funzionario responsabile di PO "Attuazione della Pianificazione faunistico – venatoria" e dal dirigente del Servizio Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità, confermato dal Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, è conforme alle risultanze istruttorie.

**Il Funzionario PO**

p.a. Giuseppe Giorgio Cardone

**Il Dirigente del Servizio**

Dott. Benvenuto Cerchiara

**Il Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile  
e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali**

Dott. Domenico Campanile

Il Direttore di Dipartimento ai sensi dell'art. 18, co 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii, NON RAVVISA la necessità di esprimere sulla presente proposta di deliberazione

alcuna osservazione.

**Il Direttore del Dipartimento Agricoltura,  
Sviluppo Rurale ed Ambientale**  
Prof. Gianluca Nardone

**L'Assessore**  
Dr Donato Pentassuglia

### **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA**

#### **LA GIUNTA**

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;

#### **DELIBERA**

- di prendere atto di quanto riportato nella premessa, che qui si intende integralmente richiamata;
- di approvare il Calendario Venatorio regionale 2021/2022 riportato nell'allegato A), parte integrante sostanziale del presente provvedimento;
- di riservarsi la facoltà di procedere ad eventuali modifiche e/o integrazioni al predetto Calendario Venatorio regionale 2021/2022, conseguentemente all'acquisizione di ulteriore parere ISPRA, che sarà richiesto per il tramite della competente Sezione nei termini riportati nella precitata premessa;
- di disporre, a cura del Segretariato Generale della Giunta regionale, la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.

**Il Segretario generale della Giunta**  
CLAUDIO STEFANAZZI

**Il Presidente della Giunta**  
RAFFAELE PIEMONTESE

**Allegato A)****CALENDARIO VENATORIO****Annata 2021/2022**

Vista la legge n. 157/92 e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.03.1997;

Visto il Decreto – legge n. 7 del 31.01.2005;

Visto l’art. 42 della Legge n. 96 del 04.06.2010;

Visto il Regolamento Regionale n. 15 del 18 luglio 2008 e le modifiche ed integrazioni contenute nel Regolamento Regionale n. 28 del 22 dicembre 2008;

Visto il Regolamento Regionale n. 6/2016 modificato ed integrato dal Regolamento regionale n. 12 del 10 maggio 2017;

Vista la L.R. n. 59 del 20.12.2017 e ss.mm.ii.;

Vista la L.R. n. 33 del 05.07.2019;

Visto il Regolamento Regionale “Ambiti Territoriali di Caccia - ATC” n. 5/2021;

Visto il vigente Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018/2023 approvato con DGR n. 1198/2021 (comprensivo di VAS e Valutazione d’Incidenza);

Visto il Programma venatorio regionale 2021/2022 ;

Visto l’art. 30 della L.R. n. 59/2017 che stabilisce la regolamentazione dell’esercizio dell’attività venatoria con il Calendario Venatorio regionale.

La Regione regola l’esercizio dell’attività venatoria con il Calendario venatorio regionale ai sensi dell’art.30 della L.R. n. 59/2017.

Il territorio della Regione Puglia è sottoposto a regime di caccia programmata con i termini e le modalità specificate nel presente calendario venatorio.



**ART.1*****Stagione venatoria***

L'apertura generale della stagione venatoria è fissata al 19 settembre 2021 e termina il 30 gennaio 2022, per i residenti nella Regione. Per gli extraregionali, in possesso di autorizzazioni annuali o di permessi giornalieri degli ATC pugliesi, l'esercizio venatorio è consentito da domenica 03 ottobre 2021 fino a mercoledì 29 dicembre 2021.

L'esercizio venatorio negli Istituti a gestione privatistica, di cui alla L.R. n. 59/2017 art. 14 e presenti sul territorio regionale, è consentito, agli autorizzati dal relativo Concessionario, dalla terza domenica di settembre e fino al 30 gennaio 2022, nei termini di cui al presente Calendario nonché di quelli riportati nei rispettivi provvedimenti istitutivi/autorizzativi regionali di detti Istituti.

**ART.2*****Periodi, giorni e modi di caccia consentiti***

Domenica 19 settembre 2021 è il primo giorno utile di caccia; successivamente a tale data le giornate di caccia consentite sono tre settimanali fisse e precisamente mercoledì, sabato e domenica, con esclusione dei giorni di lunedì, martedì, giovedì e venerdì. In deroga a tale previsione, per i solo cacciatori residenti in Puglia, nel periodo 27 settembre – 31 ottobre 2021 le giornate di caccia saranno tre a scelta del cacciatore tra il lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica.

Altresì, sempre in deroga a quanto sopra riportato ed esclusivamente per i residenti nella Regione, è consentito esercitare l'attività venatoria, limitatamente alle specie *colombaccio, ghiandaia, cornacchia grigia, e gazza* nei giorni 2, 5, 6 e 9 febbraio 2022.

Nel periodo 19 settembre 2021 – 30 gennaio 2022 è vietato cacciare ovunque in forma di rastrello in più di tre persone.

Su tutto il territorio regionale è fatto divieto assoluto del prelievo della specie "Beccaccia" attraverso la "posta" ovvero durante "il passaggio" mattutino e serale.

Le botti in resina o plastica poste e rimosse giornalmente per la caccia agli acquatici nelle zone lacustri sono da considerarsi appostamenti temporanei e, quindi, non soggetti ad alcuna autorizzazione.

**ART. 3*****Attività venatoria nelle ZPS – SIC***

L'attività venatoria nelle ZPS, insistenti sul territorio della Regione Puglia, è disciplinata nel rispetto delle prescrizioni di cui al Regolamento Regionale (R.R.) n. 15/2008 "Misure di conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 79/409 e 92/43 e del DPR 357/97 e

s.m.i.” e dal Regolamento Regionale n. 28/2008 “Modifiche ed integrazioni al R.R. n. 15/2008”.

Ai sensi di quanto riportato all’art. 5 comma 1 dei precitati Regolamenti Regionali, l’attività venatoria nelle ZPS potrà essere esercitata dalla terza domenica di settembre al 29 dicembre 2021, secondo modalità e termini riportati nel presente Calendario, mentre nel mese di gennaio 2022 unicamente nelle giornate di mercoledì e domenica.

Nelle ZSC dotate di Piano di gestione l’attività venatoria è esercitata nel rispetto delle disposizioni contenute nei relativi Piani di gestione così come previsto dall’articolo 2 dei relativi Decreti di designazione del Ministero dell’Ambiente.

Nelle ZSC non dotate di Piano di gestione l’attività venatoria è esercitata nel rispetto delle disposizioni del Regolamento regionale n. 6 del 10 maggio 2016, così come modificato ed integrato dal Regolamento regionale n. 12 del 10 maggio 2017, giusto quanto previsto nell’articolo 2 dei relativi Decreti di designazione del Ministero dell’Ambiente.

Tutte le predette prescrizioni si applicano anche nelle previste giornate venatorie di febbraio 2022, di cui all’art. 2 comma 3.

Qualora una ZSC sia stata designata anche come ZPS si applicano anche le disposizioni previsti dai relativi commi 1 e 2.

#### ART. 4

#### *Specie di selvaggina cacciabile*

Ai fini dell’esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sotto indicati:

- a) Specie cacciabile dal 19 settembre al 10 novembre: quaglia;
- b) Specie cacciabile dal 19 settembre al 29 dicembre: merlo;
- c) Specie cacciabile dal 19 settembre al 12 dicembre: lepre (*lepus europaeus*);
- d) Specie cacciabile dal 02 ottobre al 28 novembre: allodola, con la previsione che il relativo prelievo potrà essere effettuato unicamente da appostamento;
- e) Specie cacciabili dal 02 ottobre al 19 gennaio e nei giorni 23, 26 e 30 gennaio 2022: germano reale, folaga, gallinella d’acqua, porciglione, frullino, canapiglia, alzavola, codone, mestolone, fischione;
- f) Specie cacciabile dal 02 ottobre al 29 dicembre: beccaccino;
- g) Specie cacciabili dal 02 ottobre al 28 novembre: cervo, daino, muflone, sulla base di specifici piani di abbattimento selettivi da sottoporre all’approvazione della Regione, sentito l’ISPRA, e secondo i termini e modalità previsti nel relativo Regolamento Regionale;
- h) Specie cacciabile dal 02 ottobre al 29 dicembre: cinghiale. Il prelievo di detta specie in forma collettiva è consentito nei termini e modalità di cui al relativo Regolamento regionale. Altresi, l’eventuale prelievo in

selezione sarà consentito secondo le disposizioni di cui al relativo regolamento regionale;

- i) Specie cacciabili dal 29 settembre al 30 gennaio: cornacchia grigia, ghiandaia e gazza con la previsione che nel mese di settembre e gennaio il prelievo delle predette specie di corvidi potrà essere effettuato unicamente da appostamento temporaneo. Per dette specie, inoltre, sarà possibile il prelievo nei giorni 2, 5, 6 e 9 febbraio 2022 unicamente da appostamento temporaneo;
- j) Specie cacciabile dal 19 settembre al 29 dicembre e dal 12 gennaio al 30 gennaio: colombaccio, con la previsione che nel mese di settembre e gennaio il prelievo potrà essere effettuato unicamente da appostamento. Per detta specie, inoltre, sarà possibile il prelievo nei giorni 2, 5, 6 e 9 febbraio 2022 unicamente da appostamento temporaneo;
- k) Specie cacciabili dal 02 ottobre al 30 gennaio: tordo bottaccio e tordo sassello, con la previsione che nel mese di gennaio il prelievo potrà essere effettuato unicamente da appostamento;
- l) Specie cacciabili dal 02 ottobre al 19 gennaio: cesena, con la previsione che nel mese di gennaio il prelievo potrà essere effettuato unicamente da appostamento;
- m) Specie cacciabile dal 19 settembre al 30 gennaio: volpe. Il prelievo della specie in squadre autorizzate potrà essere svolto nei termini e modalità previsti dal relativo Regolamento regionale;
- n) Specie cacciabile dal 06 ottobre al 19 gennaio: beccaccia; il prelievo è consentito, in detto periodo, unicamente dalle ore 07,00 alle ore 16,00;
- o) Specie cacciabile dal 02 ottobre al 28 novembre: fagiano.

Nelle Aziende Faunistico-Venatorie il prelievo della specie fagiano è consentito, con l'utilizzo dei cani da cerca e da ferma, fino al 30 gennaio 2022 in base a specifici piani di prelievo, che dovranno essere obbligatoriamente presentati, dall'Organo di gestione, alla Regione, prima dell'inizio della stagione venatoria.

Specie temporaneamente protette: Capriolo, Coturnice, Starna, Pernice rossa, Combattente, Pavoncella, Moriglione, Marzaiola e Moretta.

## ART. 5

### *Orario di caccia*

La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto (art.18 – comma 7 – Legge 157/92). La caccia alla “beccaccia” è consentita dalle ore 07,00 sino alle ore 16,00.

Non costituisce esercizio venatorio la presenza sul posto di caccia, un'ora prima dell'inizio dell'attività venatoria o un'ora dopo la chiusura degli orari di caccia, per attendere ai lavori preparatori all'esercizio venatorio o di rimozione dopo lo stesso (appostamento temporaneo), sempre che l'arma sia scarica e in custodia nel fodero.

Non costituisce esercizio venatorio lo spostamento da o per il posto di caccia prima o dopo l'orario consentito se l'arma in possesso del cacciatore risulta scarica e in custodia nel fodero.

#### ART. 6

##### *Mezzi di caccia*

I mezzi consentiti per l'esercizio venatorio sono quelli previsti dall'art. 29 della L.R. 59/2017.

#### ART. 7

##### *Carniere consentito*

In ciascuna giornata di caccia è consentito l'abbattimento, per ogni titolare di licenza, del seguente numero massimo di capi:

- Selvaggina stanziale:  
n. 2 capi, di cui una sola lepore, fatta eccezione per gli ungulati il cui numero non può superare un capo annuale escluso per il cinghiale per il quale è consentito l'abbattimento di un capo per giornata di caccia secondo l'eventuale regolamento emanato dalla Regione. Per il fagiano il carniere totale annuale non deve superare i dieci capi a cacciatore.
- Selvaggina migratoria:  
venti capi, di cui al massimo dieci colombacci, dieci tra palmipedi (di cui massimo cinque codoni), rallidi e trampolieri, cinque allodole, due beccacce, cinque quaglie. Per quest'ultime due specie (beccacce e quaglie), unitamente alla specie "Codone", il carniere totale annuale non potrà superare i venti capi, mentre per la specie "Allodola" i venticinque capi annuali. Inoltre, per la specie "Beccaccia" il carniere totale mensile di gennaio non potrà superare i sei capi per cacciatore. Infine, per la specie "Colombaccio", limitatamente alle giornate del 2, 5, 6 e 9 febbraio, il carniere massimo giornaliero è ridotto a cinque capi per cacciatore.
- Corvidi (ghiandaia, cornacchia grigia e gazza): dieci capi giornalieri.

#### ART. 8

##### *Soccorso e detenzione di fauna selvatica in difficoltà*

Chiunque rinvenga uccelli o mammiferi appartenenti alla fauna selvatica, in difficoltà o feriti, è tenuto a darne avviso, nel più breve tempo possibile, alla Regione Puglia – Osservatorio Faunistico regionale, nonché a consegnare l'esemplare alla polizia locale o alle

guardie venatorie o al centro recupero di fauna selvatica in difficoltà più prossimo.

#### ART. 9

#### ***Ambiti Territoriali di Caccia***

Ai sensi della L.R. 59/2017, gli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) sono istituiti e riportati nel vigente Piano faunistico venatorio regionale. Nelle more della completa attuazione del nuovo Piano faunistico venatorio regionale restano confermati, per l'annata venatoria 2021/2022, gli ATC esistenti e rivenienti dal Piano faunistico Venatorio di cui alla DCR n. 217/2009 e DCR n.234/2014.

L'attività venatoria in detti ATC della Regione Puglia è consentita nei termini e nei modi riportati dalla L.R. n. 59 del 20.12.2017 e L.R. n. 33/2019 in combinato con le disposizioni di cui al Regolamento regionale n. 5/2021.

#### ART.10

#### ***Uso dei cani da caccia – Addestramento e gare cinofile***

E' consentito l'uso dei cani da seguita e da tana, con abbattimento del selvatico, dal 19 settembre 2021 al 30 gennaio 2022. Mentre, l'uso dei cani da cerca e da ferma, con abbattimento del selvatico, dal 19 settembre 2021 al 30 gennaio 2022. Per quest'ultimi, nelle giornate del 2, 5, 6 e 9 febbraio 2022, è consentito l'utilizzo unicamente per attività di riporto.

Nel periodo compreso tra il 01.01.2022 ed il 30.01.2022 l'uso del cane da seguita e da tana è consentito limitatamente alla caccia alla volpe in battuta, previo nulla osta dell'ATC, per quanto concerne i territori di caccia interessati, e autorizzazione della Regione nel rispetto del Regolamento Regionale, nei giorni di mercoledì e domenica. La caccia in battuta al cinghiale, con cani da seguita, dal 02 ottobre 2021 al 29 dicembre 2021 è disciplinata dal relativo regolamento regionale. L'allenamento dei cani da ferma, da seguita, da tana e da cerca per il periodo antecedente l'apertura della stagione venatoria negli ATC in cui si è autorizzati all'attività venatoria, è consentito senza abbattimento del selvatico, dal 21 agosto al 16 settembre 2021, nei luoghi ove non vi sono colture in atto o comunque colture danneggiabili. L'allenamento di cui al punto precedente è vietato nei giorni di martedì e venerdì. Le prove cinofile, nel rispetto dei regolamenti ENCI, a livello nazionale ed internazionale, senza l'abbattimento di fauna, sono consentite nelle zone di tipo A tutto l'anno. Inoltre, previo il nulla-osta dell'Organo di gestione e l'autorizzazione della Regione, sono consentite le prove su fauna selvatica senza abbattimento nelle zone di ripopolamento e cattura, nelle aziende faunistico-venatorie, nelle aziende agri-turistico-venatorie, nelle zone demaniali e con la chiusura dell'annata venatoria anche negli ATC, eccetto i mesi da aprile a luglio.

Nelle prove cinofile senza l'abbattimento di fauna, i Comitati organizzatori potranno integrare con fauna autoctona della specie sulla

quale le prove si svolgono e riveniente da centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 59/2017, previa autorizzazione dell'Organo di gestione del territorio interessato e della Regione, ai sensi dell'art. 16, comma 5 del Piano Faunistico Venatorio regionale.

Le prove cinofile e gare tenute con l'abbattimento di fauna allevata in batteria della specie *quaglia, fagiano e starna*, devono tenersi nelle zone di tipo B anche nel periodo di caccia chiusa. Alle aziende agri – turistico - venatorie, con la chiusura della stagione venatoria, è consentito svolgere tutte le prove cinofile comprese le gare con abbattimento di fauna allevata in batteria al fine di perseguire le finalità dell'azienda stessa.

I cani da caccia devono essere rigorosamente custoditi e, se portati in campagna in tempo di divieto per allenamento, devono essere tenuti al guinzaglio, salvo quanto previsto nel presente articolo e per coloro debitamente autorizzati dalla Regione nelle operazioni di monitoraggio di specie di fauna selvatica.

#### ART. 11

#### ***Tesserino venatorio – Autorizzazioni A.T.C.***

Per l'esercizio venatorio nel territorio della Regione Puglia è obbligatorio l'uso del tesserino regionale.

Tale tesserino, esente da marca da bollo, che consente al titolare di esercitare la caccia in tutto il territorio nazionale, nei modi e nei limiti previsti dalle normative delle singole Regioni, è rilasciato tramite il Comune in cui risiede il richiedente, dietro esibizione dei seguenti documenti in originale o in fotocopia, non autenticata, degli stessi, che sarà acquisita dal precitato Comune:

- a) licenza di porto di fucile per uso caccia;
- b) certificato di residenza in carta libera o altro documento legale certificante la residenza;
- c) attestazione dei versamenti delle vigenti tasse di concessione statale e regionale;
- d) attestazione da cui risulti l'avvenuta stipula della polizza di assicurazione di cui all'art.20 lett. e) della L.R. 59/2017;
- e) eventuale attestazione di versamento della quota di partecipazione alla gestione dei territori compresi nell'ATC in cui si intende esercitare l'attività venatoria.

Il tesserino deve essere riconsegnato ai Comuni alla chiusura della stagione venatoria e comunque entro e non oltre il 18 marzo 2022. La mancata consegna del precedente tesserino comporta l'esclusione dal rilascio del nuovo.

Il titolare deve crocesegnare in modo indelebile, prima dell'inizio della giornata di caccia, la data nell'apposito spazio della settimana e il mese di riferimento nonché porre la sigla dell'ATC in cui intende cacciare e se regolarmente autorizzato dalla normativa vigente. Oltre a detto adempimento il titolare del tesserino che usufruisce la giornata di caccia gratuita in mobilità alla fauna migratoria deve, altresì, anche contrassegnare tutte le previste apposite caselle (giorno, mese, sigla ATC e nr autorizzazione) dell'apposita pagina del tesserino venatorio.

Per ogni giornata di caccia, l'intestatario del tesserino deve annotare sullo stesso, immediatamente dopo l'abbattimento e relativo recupero, in modo indelebile sugli spazi all'uopo destinati, il numero e le specie di capi di selvaggina stanziale e migratoria.

I Comuni sono tenuti ad inviare mensilmente all'Osservatorio Faunistico regionale l'elenco dei tesserini rilasciati con le relative matrici.

I Comuni provvederanno a trasmettere i tesserini regionali ritirati all'Osservatorio Faunistico regionale di Bitetto, entro il 31 marzo 2022.

I Comuni sono tenuti a comunicare alla Sezione regionale competente in materia di caccia e all'Osservatorio Faunistico regionale, entro e non oltre il 25 febbraio 2022 il numero totale dei tesserini rilasciati.

La tassa di concessione regionale, fissata nella misura pari ad € 84.00 (ottantaquattro/00), deve essere versata sul c/c postale n° 60225323, intestato a "Regione Puglia – Servizio Tesoreria – Bari – Tasse di concessione regionale", causale: "Tasse di concessione venatoria regionale – codice 1102".

La tassa di concessione è soggetta al rinnovo annuale. Essa deve essere corrisposta da tutti i titolari di licenza di caccia per poter esercitare l'attività venatoria.

Agli effetti delle tasse annuali, governative e regionale, si intende per anno il periodo di dodici mesi, decorrente dalla data di emanazione della licenza. A partire dall'anno successivo a quello del rilascio o rinnovo della licenza per uso caccia, i versamenti delle tasse annuali di concessione governativa e regionale devono essere effettuati in concomitanza. Entrambi i versamenti possono essere anticipati di massimo quindici giorni dalla data di rilascio-rinnovo della licenza conservando le ricevute dell'anno precedente al fine di esibirle in corso di controllo; dette ricevute si intendono valide sino al giorno e mese di scadenza di rilascio della licenza di caccia.

Nel caso in cui i versamenti vengano effettuati in tempi successivi alla scadenza annuale, questi avranno validità non di dodici mesi, ma sino alla prossima scadenza annuale riferita alla data di rilascio della licenza.

La tassa non è dovuta qualora durante l'anno il cacciatore eserciti attività venatoria esclusivamente all'estero.

La tassa di concessione regionale viene rimborsata al cacciatore che rinunci all'assegnazione dell'ambito territoriale prima dell'inizio della stagione venatoria.

La tassa di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.

Ai cacciatori residenti in Regione è consentita l'attività venatoria ai sensi della L.R. n. 59/2017, attuativa della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e ss.mm.ii. nonché della L.R. n. 33/2019.

Ai cacciatori extraregionali, in possesso dell'autorizzazione annuale, è consentita l'attività venatoria alla sola fauna migratoria nell'ATC autorizzato e per un massimo di 15 giornate, a partire dal 03 ottobre 2021 e fino al 29 dicembre 2021, esclusivamente nei giorni di mercoledì, sabato e domenica.

Ai cacciatori extraregionali a cui sono rilasciati eventualmente i permessi giornalieri è consentito l'esercizio venatorio limitatamente alla

fauna migratoria a partire dal 03 ottobre 2021 e fino al 29 dicembre 2021 sempre nei giorni di mercoledì, sabato e domenica.

Ai cacciatori residenti in Regione possono essere rilasciati permessi giornalieri per la caccia alla fauna selvatica (migratoria e stanziale) in altri ATC della Regione a partire dalla terza domenica di settembre e fino al 30 gennaio 2022. Sempre per i cacciatori pugliesi, a seguito dell'approvazione della L.R. n. 33/2019 – art. 1, per l'annata venatoria 2021/2022 viene previsto il rilascio di giornate gratuite per la mobilità venatoria per il prelievo di fauna migratoria in ATC diversi da quello di residenza per massimo venti giornate, a partire dal 03 ottobre 2021 e fino al 30 gennaio 2022, nei termini e modalità riportati nella parte "ACCESSO AGLI ATC" del Programma Venatorio regionale 2021/2022.

Resta comunque ferma la necessità che il numero dei permessi annuali e giornalieri, rilasciabili ai cacciatori extraprovinciali ed extraregionali, unitamente ai permessi giornalieri per la mobilità venatoria gratuita, non possono e non debbano superare in alcun modo la percentuale massima di cui all'art. 11 della L.R. n. 59/2017, così come specificatamente riportato nel predetto Programma Venatorio regionale 2021/2022.

Per quanto attiene i predetti permessi giornalieri essi potranno essere rilasciati nel rispetto delle modalità, termini e quantità riportate in apposito provvedimento dirigenziale adottato dalla Sezione regionale competente in materia.

#### ART. 12

#### *Limitazioni e divieti*

Per quanto concerne le limitazioni, i divieti e le deroghe all'esercizio venatorio si fa espressamente riferimento alla L.R. 59/2017 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 30, comma 10 della predetta legge regionale, è vietato esercitare attività di roccia sulle pareti delle gravine e delle doline carsiche nel periodo di riproduzione dell'avifauna (01 gennaio – 30 agosto).

#### ART. 13

#### *Vigilanza*

La vigilanza sull'applicazione del presente calendario venatorio è affidata ai soggetti di cui all'art. 41 della L.R. 59/2017 con le funzioni ivi previste nonché con i compiti ed i poteri di cui all'art. 43 della stessa legge.



**ART.15**  
***Sanzioni***

Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente calendario si applicano le sanzioni penali ed amministrative previste dalla legge n. 157/92 e L.R. 59/2017 e ss.mm.ii. nonché del vigente Regolamento Regionale A.T.C., con la procedura di cui agli artt. 48 e 49 della precitata normativa regionale.

**ART. 16**  
***Disposizioni finali***

Per quanto non espressamente previsto dal presente calendario venatorio, valgono le norme della L.R. n° 59 del 20.12.2017 e ss.mm.ii..

Il presente allegato è  
composto da n.10 fogli

Il Dirigente della Sezione  
(Dr Domenico Campanile)



Campanile  
Domenico  
29.07.2021  
12:59:55  
GMT+00:00